

REGOLAMENTO (CEE) N. 3407/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1991

relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base per la campagna 1991/1992 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991/1992 e che prevede, per detta campagna, misure speciali nell'ambito del regime ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽²⁾, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio prevede, tra gli altri incentivi al ritiro temporaneo dei seminativi, il rimborso totale del prelievo di corresponsabilità versato per la campagna 1991/1992; che il prelievo di corresponsabilità per la campagna 1991/1992 è stato portato dal 3 al 5 % del prezzo d'intervento della stessa campagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1703/91 prevede altresì che, per evitare di ledere gli interessi dei produttori che partecipano al regime pluriennale del ritiro dei seminativi, venga loro rimborsata, limitatamente ai quantitativi di cereali da essi venduti nel corso della campagna 1991/1992, la parte del prelievo di corresponsabilità di base eccedente il tasso applicato nel 1990/1991; che è opportuno stabilire l'importo del rimborso e le modalità pratiche di esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1703/91 beneficiano del rimborso parziale, alle

condizioni del presente regolamento, del prelievo di corresponsabilità da essi dovuto.

Articolo 2

1. L'importo del rimborso è pari a 3,37 ecu/t.
2. Il rimborso è dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991/1992, dedotti i quantitativi esentati dal prelievo di corresponsabilità in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽³⁾.
3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo è al massimo di 25 ecu per produttore.

Articolo 3

1. Il rimborso avviene, su domanda degli interessati, tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 1992.
2. La domanda di rimborso è corredata dei documenti giustificativi attestanti che il richiedente ha versato il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 4

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1° luglio 1991.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie affinché il rimborso avvenga nel rispetto del presente regolamento, in particolare le misure per il controllo dei documenti giustificativi in base alle informazioni disponibili presso gli enti preposti alla riscossione del prelievo di corresponsabilità. Essi possono chiedere agli operatori tutte le informazioni complementari che ritengono utili.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.